

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 aprile 2009 — Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, MTK:n säätiö/Commissione delle Comunità europee, Repubblica di Finlandia, Regno di Spagna

(Causa C-362/06 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Protezione degli habitat naturali — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale adottato con decisione della Commissione — Ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da persone fisiche o giuridiche avverso tale decisione)

(2009/C 141/02)

*Lingua processuale: il finlandese***Parti**

Ricorrenti: Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, MTK:n säätiö (reappresentante: K. Marttinen, asianajaja)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Huttunen e M. van Beek, agenti), Repubblica di Finlandia

Interveniente a sostegno della Commissione delle Comunità europee: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 22 giugno 2006 nella causa T-150/05, Sahlstedt e a./Commissione delle Comunità europee con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 gennaio 2005, 2005/101/CE che adotta, ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (GU L 40, pag. 1) — Nozione di «direttamente interessato» ai sensi dell'art. 230 CE

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Sahlstedt e a. sono condannati alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 261 del 28.10.2006.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 aprile 2009 — France Télécom SA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-202/07 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Abuso di posizione dominante — Mercato dei servizi d'accesso ad Internet ad alta velocità — Prezzi predatori — Recupero delle perdite — Diritto all'adeguamento)

(2009/C 141/03)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: France Télécom SA (rappresentanti: J. Philippe, H. Calvet, O.W. Brouwer, T. Janssens, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: E. Gippini Fournier, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 30 gennaio 2007, causa T-340/03, France Télécom/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della France Télécom avverso la decisione della Commissione 16 luglio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 82 CE (caso COMP/38.233 — Wanadoo Interactive) — Mercato dei servizi di accesso ad Internet ad alta velocità (ADSL) — Abuso di posizione dominante — Nozione di prezzi predatori, di allineamento ai prezzi praticati dai concorrenti e di recupero delle perdite subite